



Comune di

CHIUSA DI SAN MICHELE

Città Metropolitana di Torino

Piazza Bauchiero Bruno n. 2 – 10050 Chiusa di San Michele (To)

Tel. 011/964.31.40 – Fax 011/964.44.57 P. IVA 01734110016

<http://www.comune.chiusadisanimichele.to.it> e:mail chiusasmichele@tin.it

posta cert. protocollo:chiusa.san.michele@cert.ruparpiemonte.it

COMUNE DI CHIUSA DI SAN MICHELE

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL TRANSITO SULLE MULATTIERE COMUNALI DEI MEZZI IMPIEGATI PER LAVORI AGRO-SILVO-PASTORALI

ALLEGATO DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N°8 IN DATA 26.04.2016

Premessa

Sul territorio del Comune di Chiusa di San Michele esistono alcune mulattiere selciate che costituiscono il collegamento pedonale tra l'abitato e la Sacra di San Michele e le Borgate Basinatto e Bennale, attraversando il territorio montano del Comune, e sono classificate come strade comunali.

Le mulattiere hanno caratteristiche peculiari, in particolare il fondo selciato, per le quali devono essere considerate un patrimonio del territorio che merita di essere salvaguardato sia per motivi storici che per un utilizzo turistico delle strade stesse da parte di escursionisti.

D'altra parte le mulattiere di cui sopra costituiscono percorso di accesso ai fondi boschivi pubblici e privati che si trovano sulle pendici del monte Pirchiriano.

Art. 1 - Obiettivo del Regolamento

Con il presente regolamento il Comune di Chiusa di San Michele intende salvaguardare e tutelare le antiche mulattiere esistenti sul territorio comunale, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola forestale con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria forestale e della vita sociale dei comuni montani.

Il presente Regolamento disciplina l'accesso e l'utilizzo delle mulattiere Comunali site sul territorio di Chiusa di San Michele con mezzi agricoli forestali per svolgere lavori agro-silvo-pastorali.

Esso si applica alle Mulattiere e ai tratti selciati dei sentieri di seguito elencati, e successivamente denominati "Mulattiere"

- La mulattiera della Sacra di San Michele, per l'intero tracciato tra l'abitato e il piazzale in zona Croce Nera, compresa della variante detta "Stra dij mort" nei suoi tratti selciati.
- La Mulattiera di Basinatto, nel tratto selciato dall'intersezione con la mulattiera della Sacra in zona "Cros Rousa" all'abitato della borgata
- La Mulattiera del Bennale, per l'intero tracciato tra l'abitato del capoluogo e la borgata
- La Mulattiera del Chapè (Vallone rio Pracchio) per l'intero tracciato
- Tratti selciati del sentiero di Mapertus
- Tratti selciati della strada delle Airette

Art. 2 – Soggetto Gestore

1. Soggetto gestore delle mulattiere è l'Amministrazione Comunale di Chiusa di San Michele qui di seguito denominato semplicemente Comune.

Art.3 – Accesso alle Mulattiere.

1. L'accesso alle Mulattiere con mezzi motorizzati ai fini di utilizzo per lavori agro-silvo-pastorali è consentito a seguito di specifica autorizzazione ai soli proprietari/affittuari di terreni serviti dalla mulattiera o titolari di un diritto di sfruttamento dei fondi.
2. E' vietato in ogni caso l'accesso con motociclette di qualsiasi tipologia, anche per i soggetti di cui sopra.

3. L'autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente a mezzi agricoli e forestali gommati di piccole dimensioni. Possono accedere le motocarriole cingolate esclusivamente con cingoli in gomma, di portata fino a 5q.
4. L'autorizzazione può essere rilasciata per un periodo di 6 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 6 mesi su richiesta del beneficiario.
5. Chiunque utilizzi a fini agro-silvo-pastorali la mulattiera dovrà mettere in atto le dovute precauzioni al fine di evitare danni e scalzamento di pietre del selciato della stessa, e dovrà ripristinare a suo carico eventuali danni arrecati.

Art. 4 – Domanda di autorizzazione al transito

1. L'autorizzazione all'utilizzo delle Mulattiere con mezzi motorizzati viene rilasciata a fronte di una richiesta presentata al Comune.
2. La richiesta deve contenere le generalità del richiedente, la residenza, codice fiscale, le motivazioni per cui si richiede l'autorizzazione, la denominazione della mulattiera e il tratto della stessa che si intende utilizzare, il fondo che si intende raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso, il tipo di mezzo utilizzato indentificato con targa e/o fotografia.
3. Il richiedente dovrà produrre inoltre documentazione che attesti il diritto di proprietà del fondo da raggiungere oppure autocertificazione che attesti il diritto di utilizzo dello stesso a fini agro-silvo-pastorali.

Art. 5 – Rilascio autorizzazioni

1. Qualora sussistono i requisiti necessari l'autorizzazione viene rilasciata dal Comune su apposito modello entro 15 giorni dalla presentazione della domanda.
2. L'autorizzazione è rilasciata previo deposito di una cauzione per eventuali danni arrecati al fondo della mulattiera stabilita dal Comune con apposito atto di Giunta Comunale.

Art.6- Registro permessi

1. Il Comune provvederà ad annotare su apposito registro, da tenersi presso la Polizia Municipale i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relative scadenze ed importo versato.

Art.7 –Divieti

1. E' fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni e alle strutture delle mulattiere per consentire il passaggio dei mezzi
2. Sono vietati comportamenti potenzialmente in grado di danneggiare il selciato ed ogni altra struttura di pubblica utilità, quali il trascinamento di tronchi con mezzi motorizzati.
3. E' fatto altresì divieto di ostruire la sede stradale con cumuli di legna, o accessori per il recupero della legna.

Art. 8– Obblighi e responsabilità

1. L'utilizzatore sarà tenuto al ripristino di eventuali danni arrecati al selciato della mulattiera derivanti dall'uso della stessa o al pagamento delle opere di ripristino. Il ripristino del selciato e il riposizionamento delle pietre smosse o scalzate dovrà essere eseguito a regola d'arte.
2. I titolari delle autorizzazioni al transito sulle mulattiere di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni causati durante la circolazione dei rispettivi veicoli a persone e a cose, sollevando il comune da qualsiasi responsabilità.

Art.9 – Controlli

1. Il Comune effettua periodicamente un rilievo dello stato di fatto del selciato ed esegue le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla mulattiera, nonché la natura e l'entità del ripristino come previsto nel presente regolamento.

Art.10 – Deroghe

1. L'accesso con mezzi diversi da quelli previsti dal seguente regolamento è consentito alle forze dell'ordine e in caso di emergenze per la sicurezza del territorio e delle persone.
2. Possono essere concesse deroghe anche enti e privati che effettuano interventi di manutenzione.

Art.11 – Vigilanza

1. Gli organi di Pubblica Sicurezza, la Polizia Municipale, il Corpo Forestale sono incaricati dell'Osservanza del Presente regolamento.

Art.12– Sanzioni

1. Fermo restando a quanto disposto dall' articolo 11 comma 6 della Legge Regionale 32/82, chiunque circola sulle mulattiere con mezzi motorizzati per lavori agro-silvo-pastorali senza l'autorizzazione comunale e in violazione del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €.25,00 ad €250,00
2. L'inosservanza delle norme del presente regolamento da parte del titolare dell'autorizzazione al transito è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da €.50,00 a €.500,00, oltre al ripristino delle condizioni originarie e riparazione dei danni arrecati.

Art.13 – Norme Finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia.